

**Scrittura privata in forma elettronica per l'affidamento dei lavori di risanamento della
zona "Teatrino Sottotetto Terrazze Lato Ovest", situato all'interno del Palazzo Ducale di
Genova.**

Tra

FONDAZIONE PALAZZAO DUCALE.....;

E

l'Impresa.....

Premesso

- che con nota prot. n 1326 del 6/11/2019 la Fondazione Palazzo Ducale, avendo aderito alla
convenzione sottoscritta tra gli altri dal Comune di Genova e dalla Prefettura di Genova in da-
ta 22 ottobre 2018, che prevede la conferma della Stazione Unica Appaltante del Comune di
Genova, ha conferito a quest'ultima mandato per l'espletamento della procedura di gara per
l'affidamento dei lavori in oggetto;

- che con determinazione dirigenziale della Stazione Unica Appaltante Settore Lavori n.
2019-153..... adottata in data ed esecutiva ai sensi di legge, è stata in-
detta procedura aperta telematica per il conferimento in appalto dell'esecuzione dei lavori di
cui in epigrafe per un importo complessivo di Euro 256.462,31, di cui Euro 30.276,23 per one-
ri di sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto Oltre I.V.A.;

- che per l'esecuzione dei lavori sono richieste le qualifiche OG02 e OG11 classe I (prima);

- che la procedura di gara si è regolarmente svolta presso la Stazione Unica Appaltante, co-
me riportato nel verbale Cronologico n. del

- che con Determinazione Dirigenziale della Settore lavori della Direzione Stazione Unica Ap-
paltante n.....del..... l'appalto di cui trattasi è stato aggiudicato all'Impresa
avendo offerto il ribasso percentuale pari al operante a corpo;

- che l'Impresa è in possesso di attestazione SOA n. in corso di

validità ed è pertanto in possesso delle categorie necessarie per l'esecuzione dell'appalto:

OG02 classeOG11 classe.....e nei suoi confronti è stato emesso D.U.R.C. regola-

re con scadenza in data

quanto sopra premesso si conviene e stipula quanto segue.

Articolo 1. Oggetto del contratto.

1. Fondazione Palazzo Ducale affida in appalto, all'appaltatore, che ai sensi dell'art. 2 comma

1 del D.M. n. 145/2000 elegge domicilio in Genova presso la propria sede legale e accetta

senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori di

2. S'intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti al

momento della pubblicazione del bando di gara e in particolare il Codice sugli appalti, il Rego-

lamento e il D.M. n. 145/2000 per quanto ancora vigenti.

Articolo 2. Capitolato d'Appalto.

1. L'appalto è conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindi-

bile del presente contratto e delle previsioni delle tavole grafiche progettuali depositate agli at-

ti della Fondazione del Capitolato Speciale d'Appalto integrante il progetto, e di tutti gli atti di

gara, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria

eccezione e che le Parti conoscono e accettano.

2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti

progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle

condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come

da apposito verbale sottoscritto dal R.U.P in data, consentono l'immediata esecu-

zione dei lavori.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale, al netto dell'I.V.A. e fatta salva la liquidazione finale, ammonta

a **EURO**, comprensivo di Euro 30.276,23 quali oneri di sicurezza.

2. Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’art. 3, lettera dddd), del Codice.

Articolo 4. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati dal Direttore dei Lavori, previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento, entro il termine di giorni 45 dall’avvenuta stipula del contratto d’appalto.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 176 giorni naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il cronoprogramma di dettaglio è l’allegato dei documenti di gara E-S-CP_Cronoprogramma.pdf

Articolo 5. Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all’**1‰** (unopermille) dell’importo contrattuale corrispondente a **Euro**

2. La penale, con l’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nel cronoprogramma.

La misura complessiva della penale non può superare il 10% (dieci per cento). In tal caso Fondazione Palazzo Ducale ha la facoltà di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

Articolo 6. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori per il tempo necessario a farne cessare le cause, nei casi e nei modi stabiliti dall’art. 107 del Codice e con le modalità di cui all’art. 10 del Decreto.

2. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori, disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2, e 4 dell’art. 107 del Codice, il risarcimento dovuto all’esecutore sarà quantificato sulla base dei criteri di cui all’art. 10, comma 2, lettere a), b), c) e d) del Decreto.

Articolo 7. Direzione di cantiere.

1. La Direzione del cantiere ai sensi dell'articolo 6 del D. M. n. 145/2000 è assunta da.....(dell'impresa) di cui ante, abilitata secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'appaltatore s'impegna a comunicare tempestivamente alla Direzione lavori le eventuali modifiche del nominativo di cantiere.
2. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
3. L'appaltatore medesimo deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Articolo 8. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile, salvo quanto disposto dall'articolo 106, comma 1 lettera a) del Codice.

Articolo 9. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Codice, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% (ventiperceto) calcolato in base al valore del contratto, pari a **Euro**
2. All'appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto in ragione dell'effettivo andamento al raggiungimento del 50% dell'importo contrattuale con le modalità di cui all'art. 194 del Regolamento, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30 comma

5 del Codice.

La persona abilitata a sottoscrivere i documenti contabili è L'appaltatore è obbligato a emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo Fondazione Palazzo Ducale non potrà liquidare i corrispettivi dovuti e rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati: il numero d'ordine qualora indicato da Fondazione Palazzo Ducale, il numero di C.I.G. e C.U.P. e il Codice destinatario che è A4707H7.

Le parti stabiliscono che i pagamenti relativi dovranno essere effettuati da Fondazione Palazzo Ducale entro i termini di: 60 giorni data fattura fine mese
Ciascun pagamento sia nei confronti dell'appaltatore che degli eventuali subappaltatori sarà subordinato alla verifica della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

In caso di inadempienza contributiva e/o ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del Codice.

Fondazione Palazzo Ducale corrisponde direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del Codice, con le stesse modalità sopra riportate relative ai pagamenti dell'appaltatore.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere e ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento.

Al termine dei lavori, entro 45 giorni successivi alla redazione del Certificato di ultimazione dei lavori, il Direttore dei lavori compila lo stato finale con le modalità di cui all'art. 200 del Regolamento.

eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Articolo 10. Ultimazione dei lavori.

L'intervenuta ultimazione dei lavori viene accertata e certificata dal Direttore dei Lavori secondo le modalità previste dall'art. 12, comma 1 del Decreto.

Il certificato di ultimazione dei lavori può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori.

Articolo 11. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Le Parti stabiliscono che l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori nei modi e nei termini di cui all'art. 102 del Codice, secondo le prescrizioni tecniche prestabilite e in conformità al presente contratto, avviene con l'emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore Lavori, entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

Articolo 12. Risoluzione del contratto e recesso della stazione appaltante.

Fondazione Palazzo Ducale procederà alla risoluzione del contratto, nei casi individuati dall'art. 108 del Codice. Costituiscono comunque causa di risoluzione: 1) grave negligenza e/o frode nell'esecuzione dei lavori; 2) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori, pregiudizievole, del rispetto dei termini di esecuzione del contratto; 3) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei lavori; 4) sospensione o rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori stessi nei termini previsti dal contratto; 5) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; 6) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell'opera; 7) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81; 8) impiego di manodopera con modalità irregolari o ricorso

	a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della manodopera; 9) inadempimento	
	da parte dell'appaltatore, subappaltatore o subcontraente degli obblighi di tracciabilità finan-	
	ziaria di cui alla Legge n. 136/2010; 10) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia	
	emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente.	
	2. Fatto salvo, nei casi di risoluzione, il diritto all'escussione della garanzia prestata	
	dall'appaltatore ai sensi dell'art.103 del Codice, l'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento	
	dei danni a lui imputabili.	
	3. Ai sensi e con le modalità di cui all'art. 109 del Codice, Fondazione Palazzo Ducale ha il di-	
	ritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti,	
	nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere e del decimo dell'importo delle opere	
	non eseguite, calcolato sulla base del comma 2 del predetto articolo.	
	<u>Articolo 13. Controversie.</u>	
	1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, trova applicazione l'art. 205 del Codi-	
	ce in tema di accordo bonario.	
	2. In ottemperanza all'art. 205 comma 2 del Codice, prima dell'approvazione del certificato di	
	collaudo ovvero CRE, qualunque sia l'importo delle riserve, il RUP attiva l'accordo bonario	
	per la risoluzione delle riserve iscritte.	
	Tutte le controversie conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui l'art.	
	205 del codice, saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente - Foro esclusivo di Ge-	
	nova.	
	<u>Articolo 14. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.</u>	
	1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante:	
	a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 9	
	aprile 2008 n. 81, redatto secondo le prescrizioni di cui all'articolo 28 del medesimo Decreto;	
	b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e	
	8	

	relativa responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale pia-	
	no complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo	
	capoverso.	
	La Fondazione ha messo a disposizione il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art.	
	100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, predisposto da in data....., del quale	
	l'appaltatore, avendone sottoscritto per accettazione l'integrale contenuto, assume ogni onere	
	e obbligo.	
	2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente capoverso, il piano operativo	
	di sicurezza di cui alla lettera b), formano parte integrante e sostanziale del presente contratto	
	d'appalto, pur non essendo allo stesso materialmente allegati, ma sono depositati agli atti.	
	<u>Articolo 15. Subappalto.</u>	
	1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.	
	2. I lavori che l'appaltatore ha indicato in sede di offerta di subappaltare, nel rispetto	
	dell'art. 105 del codice, riguardano attività facenti parte	
	nella percentuale del dell'importo complessivo del contratto.	
	<u>Articolo 16. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva</u>	
	1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo ri-	
	chiamati, l'impresa ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione defini-	
	tiva) mediante polizza fidejussoria rilasciata dalla Compagnia "..... - Agenzia di	
 - numeroemessa in dataper l'importo di Euro	
	pari aldell'importo del presente contratto, EVENTUALE ridotto nella misura del	
	50% e ulteriore 20%, ai sensi degli art. 103 e 93 comma 7 del codice, avente validità fino alla	
	data di emissione del certificato di collaudo e in ogni caso fino al decorso di 12 (dodici) mesi	
	dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato.	
	2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto	

alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Articolo 17. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. L'appaltatore assume la responsabilità di danni arrecati a persone e cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, nonché a quelli che essa dovesse arrecare a terzi, sollevando Fondazione Palazzo Ducale da ogni responsabilità al riguardo.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 comma 7 del Codice dell'art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'appaltatore ha stipulato polizza assicurativa per tenere indenne Fondazione Palazzo Ducale dai rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, con una somma assicurata pari a Euro IMPORTO CONTRATTUALE e che preveda una garanzia per responsabilità civile verso terzi per un massimale di Euro 500.000,00 (cinquecentomilavirgolazero).

Detta polizza è stata emessa in applicazione dello schema tipo 2.3 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123. Qualora per il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni di cui all'art. 2, lettere c) ed e), articolo 10, lettere a) e c) del suddetto schema contrattuale, la garanzia della polizza assicurativa per i danni da esecuzione non sia operante, l'appaltatore sarà direttamente responsabile nei confronti della Fondazione per i danni da questo subiti in dipendenza dell'esecuzione del contratto d'appalto.

Articolo 18. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in quanto non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Fondazione Palazzo Ducale, avendone comunque le Parti preso diretta conoscenza e accettandoli integralmente, i seguenti documenti: a) il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 e il D.P.R. n. 207/2010 per quanto ancora vigente al momento dell'invito; b) tutti gli elaborati grafici progettuali elencati nel Capitolato Speciale d'Appalto; c) l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi dell'art. 3 del presente contratto; d) i piani di sicurezza previsti dall'art.

14 del presente contratto;

Articolo 19. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese quelle occorse per la procedura di gara sono a carico dell'Impresa che, come sopra costituita, vi si obbliga.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. 4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Fondazione.

Gli effetti della presente scrittura privata, composta di undici facciate e parte della dodicesima, stipulata in modalità elettronica, decorrono dalla data dell'ultima sottoscrizione mediante firma elettronica che verrà comunicata alle parti sottoscrittrici mediante posta certificata inviata da Fondazione Palazzo Ducale.

Per la Fondazione Palazzo Ducalesottoscrizione digitale

Per l'Impresa sottoscrizione digitale